# Scheda sintetica

**Elezione della Commissione Elettorale Comunale**

[L’art. 12 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1967-03-20;223~art12!vig) stabilisce che il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, elegge nel proprio seno la commissione elettorale comunale.

La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156).

Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione ([legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95art6!vig)).

Il numero dei componenti è stabilito in rapporto al numero dei consiglieri assegnati al comune (tre effettivi e tre supplenti nei comuni nei quali sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, otto effettivi e otto supplenti negli altri comuni, cui va aggiunto il sindaco che la presiede).

Ogni consigliere scrive su una scheda un nome solo e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti purché non inferiori a tre, nei comuni il cui consiglio è composto fino a cinquanta membri, a quattro negli altri comuni. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.

Il sindaco, essendo presidente della commissione, non partecipa alla votazione.